



STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO CANALE VALENTINIS

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA'

AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - COSTITUZIONE E SCOPI DEL CIRCOLO

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica CIRCOLO NAUTICO CANALE VALENTINIS" in breve "A.S.D. CIRCOLO NAUTICO CANALE VALENTINIS" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera assembleare ordinaria ai sensi dell'Articolo 14, D. Lgs. 39/2021.
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.
3. La sede Sociale è situata in Monfalcone, via S. Ambrogio n° 60. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. L'Associazione è stata costituita nell'anno 1988.
5. L'Associazione è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
6. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
7. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'Articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'Articolo 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021.
8. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Pesca Sportiva e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 4, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e

Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) riservandosi, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra Federazione od ente.

9. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Pesca Sportiva.
10. Inoltre si propone di tutelare i propri soci e di riunire tutti coloro che amano il mare e la navigazione da diporto, organizzando manifestazioni culturali, didattiche e ricreative per l'utilizzo del tempo libero.

Articolo 2 - ATTIVITÀ ACCESSORIE E STRUMENTALI

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

1. Nei limiti previsti dall'Articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività di gestione e manutenzione della sede sociale, gli spazi di servizio e gli impianti relativi, nonché piazzali, banchine e moli, garantendo quanto previsto dalle specifiche concessioni;
 - attività di gestione e manutenzione degli ormeggi negli specchi acquei in concessione, con esplicita esclusione della custodia dei mezzi nautici in essi posizionati;
 - attività di promozione ed organizzazione di manifestazioni sportive in genere e attività di propaganda della nautica da diporto attraverso attività didattiche e ricreative;
 - attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di uno o più punti di ristoro;
 - attività di promozione delle attività sportive, ricreative, culturali ed in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'esplicitamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
2. L'Associazione potrà altresì svolgere, sempre in connessione con i propri fini istituzionali e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di gare sportive, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo.
3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 35 del presente statuto.

Articolo 3 - COMPOSIZIONE DEL CIRCOLO

1. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipino alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva praticata nell'associazione, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 4 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 29 del presente statuto

Articolo 5 - GUIDONE SOCIALE

Il guidone Sociale è costituito da due imbarcazioni a vele spiegate di color bianco su sfondo azzurro, secondo il modello depositato presso la sede Sociale.

TITOLO II

ASSOCIATI – TESSERATI

RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI

Articolo 6 - NORME PER L'AMMISSIONE

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
2. La validità della qualifica di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati.
3. La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
4. La qualifica di Socio, ben distinta da quella di "Tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a

partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate da un esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Socio minorenne.
6. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 7 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
2. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 9 - QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI

1. L'ammissione al Circolo in qualità di Socio comporta il pagamento della prima quota sociale annualmente deliberata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.
2. La prima quota sociale annuale, la prima quota di ormeggio della imbarcazione e le quote successive sono deliberati dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.
3. I Soci sono tenuti a pagare regolarmente la quota sociale e le quote di ormeggio nei termini e con le modalità previste dal Regolamento.
4. L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione

Articolo 10 - IMPEGNI DEI SOCI

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- a) visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- e) rispettare le norme e direttive del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pesca Sportiva e

Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione;

Articolo 11 - DIMISSIONI, ESPULSIONE, RADIAZIONE

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, per morosità e per radiazione.
2. Le dimissioni da Socio (recesso) devono essere presentate al Consiglio Direttivo per lettera A/R ovvero a mezzo di P.E.C., mail o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione ed avranno decorrenza dal momento della loro accettazione. Da tale momento il dimissionario perderà ogni diritto inerente alla qualifica di Socio. Il Socio dimissionario potrà essere riammesso con le modalità previste per i nuovi Soci
3. Il recesso da Socio comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere o altra carica sociale ricoperta fino al momento in cui il recesso diviene efficace.
4. I Soci dimissionari, morosi o radiati non possono richiedere la restituzione di quote o contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.
5. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il Socio può essere espulso a seguito di provvedimento disciplinare.
6. La delibera deve essere comunicata al Socio tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.
7. Avverso la delibera di esclusione, il Socio può ricorrere al collegio dei Proviviri. Il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
8. Se il Socio ricorre, i provvedimenti di radiazione e d'espulsione divengono esecutivi solo dopo il pronunciamento del collegio dei Proviviri, diversamente sono immediatamente esecutivi.
9. Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
10. Ciascun Socio è tenuto a versare tassativamente e anticipatamente alla partecipazione all'attività sportiva la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria. L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità nei termini previsti dal Regolamento.
11. Il Socio radiato per morosità non può esimersi dal pagamento di quanto dovuto all'Associazione.

Articolo 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I Soci, a seconda dei casi determinati dal presente Articolo, possono essere assoggettati alle azioni disciplinari con le modalità previste dal Regolamento:
 - a) **ammonizione**: è inflitta per lievi mancanze disciplinari ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.
 - b) **sospensione temporanea**: è inflitta per mancanze più gravi ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. La durata massima non può superare i tre mesi.
 - c) **espulsione**: non può essere adottata senza aver prima sentito l'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento il Socio potrà presentare ricorso al collegio dei Proviviri e potrà farsi assistere in udienza da altro Socio. Il collegio dei Proviviri, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, fisserà una riunione invitando l'interessato a

presenziare. La mancata comparizione dell'interessato a tale riunione, senza giustificato motivo, costituirà per il collegio dei Probiviri elemento di valutazione ai fini della decisione.

d) **riduzione punteggi**: in relazione ai provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) il Consiglio Direttivo potrà applicare la sanzione aggiuntiva della riduzione del punteggio valido per le graduatorie relative all'utilizzo delle attrezzature dell'Associazione.

2. In caso di provvedimenti disciplinari di cui al punto b) del presente Articolo, il Socio non potrà presentare la propria candidatura alle cariche Sociali per il periodo del mandato successivo alla data del provvedimento.

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 13 - ORGANI SOCIALI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono Organi del Circolo:
 - a) l'Assemblea dei Soci
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) i Revisori dei Conti
 - e) il Collegio dei Probiviri

Articolo 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. È l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o un esercente la potestà genitoriale.
3. Ciascun Socio ha diritto a un voto.
4. Non sono ammesse deleghe.
5. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.
La convocazione dovrà contenere:
 - a) Gli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
 - c) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - d) le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

6. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o P.E.C., e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
7. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità.
9. L'Assemblea Straordinaria viene convocata per iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
11. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 5 del presente Statuto.
12. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
 - a) approvazione della relazione del Consiglio Direttivo riguardante l'attività svolta nell'anno Sociale;
 - b) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo annuale da deliberare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - c) nomina e revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, previa definizione del loro numero;
 - d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
 - f) linee di indirizzo secondo le quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
 - g) attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
 - i) acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
 - j) spese straordinarie sostenute in quanto ritenute urgenti e indifferibili dal Consiglio Direttivo per le quali non sia consentito il normale iter di approvazione;
 - k) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.La mancata approvazione da parte dell'Assemblea del Conto Consuntivo comporta le immediate dimissioni del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo.
13. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale;
 - c) diritti reali immobiliari;
 - d) spese straordinarie per investimenti imprevisti e/o imprevedibili all'atto di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria che, ricadendo nel corso dell'anno, non consentano di attendere la deliberazione della prossima Assemblea generale ordinaria;
 - e) elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - f) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.
14. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza diretta dei 4/5 degli aventi

diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

15. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
16. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
17. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
18. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
19. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
20. È fatta a scrutinio segreto l'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
21. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina due Associati, scelti tra quelli presenti non candidati, con funzione di scrutatori.

Articolo 15 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 16 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

1. Ogni Socio può candidarsi per l'elezione ad una sola carica Sociale e la durata del mandato è di due anni.
2. Le cariche Sociali da sottoporre a votazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) componenti il Consiglio Direttivo (fino a 25);
 - c) tre Revisori dei Conti;
 - d) cinque componenti il Collegio dei Probiviri.
3. Nello scrutinio è determinante il numero di voti conseguiti da ciascun candidato. In caso di parità di voti sarà ammesso il candidato con maggior anzianità Sociale, in caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.
4. I Soci eletti a ricoprire cariche Sociali non percepiscono alcun compenso.
5. Per l'elezione alle cariche sociali non è ammessa la delega.

Articolo 17 - COMITATO ELETTORALE

1. Il Comitato Elettorale è nominato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Comitato Elettorale sarà formato da tre Soci esterni al Consiglio Direttivo, e gli stessi non potranno candidarsi per l'elezione alle cariche Sociali.
3. Il Comitato Elettorale dovrà essere costituito al massimo quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni.
4. Nella sua prima riunione, elegge il suo presidente.
5. Il Comitato Elettorale raccoglierà le candidature dei Soci, che intendono candidarsi per le varie cariche Sociali, da trenta sino ad otto giorni feriali prima dell'Assemblea.
6. Il Comitato Elettorale presenterà all'Assemblea le liste dei candidati alle singole cariche.

Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto fino a 25 membri, il numero verrà deciso dal Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste ultime due cariche non possono essere ricoperte dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente. La presenza alla prima riunione del Socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
7. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
8. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto, il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
9. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
 - indice, ogni biennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
 - elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - delibera sull'ammissione degli Associati;
 - delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;

- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
 - decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
 - delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
 - stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
 - istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
 - adotta provvedimenti disciplinari;
 - applica e fa rispettare le delibere del Collegio dei Probiviri;
 - istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
 - stabilisce e delega poteri di firma;
 - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 13 del presente Statuto;
 - stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
 - nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'Articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021;
 - delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
 - assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
 - delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
 - delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
 - delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
 - controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
 - provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D. Lgs. 39/2021;
 - apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
 - stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
 - compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.
10. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, a tale scopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
 11. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.
 12. La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può

essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.
14. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
15. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
16. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
17. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
18. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
19. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.
20. I titolari degli organi associativi decadono:
 - a. per dimissioni;
 - b. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
21. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati.
22. Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dell'intero consiglio direttivo. Lo stesso dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro sessanta giorni dalla data delle dimissioni stesse, convocando l'Assemblea generale elettiva.
23. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
24. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'Articolo 8.2, D. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'Articolo 3.2, ultimo periodo, D. Lgs. 112/2017.
25. Di ogni riunione dovrà essere redatto il verbale che sarà inserito nella apposita raccolta dei verbali. Un estratto dello stesso sarà affisso agli albi Sociali ad informazione di tutti i Soci.
26. Il Consiglio Direttivo inoltre decade allo scadere naturale del mandato, per revoca del mandato stesso, per dimissione del Presidente o per voto di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 19 - LA RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 20 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.
2. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'Articolo 6.3 D. Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 21 - IL PRESIDENTE

1. È eletto dall'Assemblea generale dei Soci e rimane in carica per un biennio; in caso d'assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
2. È il Legale Rappresentante dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberato dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Firma la corrispondenza e gli atti sociali.
4. Il Presidente uscente, al termine del mandato, è tenuto a dare regolare consegna finanziaria e patrimoniale al nuovo Presidente. Tale consegna dovrà avvenire entro venti giorni dalle elezioni per le nuove cariche. Dette consegne dovranno risultare da apposito verbale che dovrà essere portato in visione e conoscenza del Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale sarà conservato agli atti del Circolo.

Articolo 22 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentanti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere. Le funzioni di segretario e tesoriere non possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - REVISORI DEI CONTI

1. L'organo di revisione dei conti viene eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e rimane in carica 2 anni.
2. L'organo di revisione alla sua prima riunione nomina il proprio presidente.
3. L'organo di revisione in particolare:
 - verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
 - partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
 - si riunisce di norma ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..
6. I parenti ed affini fino al secondo grado del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, non possono far parte del collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei Probiviri è composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti) eletti dall'Assemblea generale dei Soci ed è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi.
2. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del Circolo stesso e devono avere un'anzianità Sociale di almeno tre anni.
3. Il collegio dei Probiviri resta in carica due anni ed alla sua prima riunione elegge il proprio presidente.
4. Al collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento e decidere, quando investito, secondo le norme vigenti.
5. Al collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere sui reclami dei Soci avversi ai provvedimenti ed alla condotta del Presidente e del Consiglio Direttivo che violino le norme Statutarie e di Regolamento.
6. Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente il collegio dei Probiviri, le decisioni e le deliberazioni saranno prese dagli altri componenti il collegio, senza ammettere sia il voto che la presenza dell'interessato.
7. Il collegio dei Probiviri si adopera affinché, a ciascuna delle parti in causa, sia data la possibilità di produrre gli argomenti e le testimonianze che le parti reputano a loro favore.
8. Il collegio dei Probiviri agendo in qualità d'arbitro extragiudiziale, pronuncia giudizi inappellabili.
9. Il rifiuto di sottostare al giudizio del collegio dei Probiviri nelle questioni di loro competenza comporta l'espulsione del Socio.

Articolo 26 - I TESSERATI

1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - atleti;
 - tecnici, istruttori;
 - giudici/arbitri.
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
 3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
 4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.
 5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D. Lgs. 36/2021.

Articolo 27 - RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

1. Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerentemente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Sportivo affiliante per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 28 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Tesserati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate derivanti dalle ulteriori attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., del C.I.P., dalle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 29 - BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

3. Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 30 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs. 112/2017

Articolo 31 - LIBRI SOCIALI

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli Associati;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 32 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 33 - LAVORATORI E VOLONTARI

- 1) L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari e/o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
- 2) I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'Articolo 25, D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità applicandosi, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 3) Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021.
- 4) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'Articolo 37, D. Lgs. 36/2021.
- 5) L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'Articolo 30, D. Lgs. 36/2021.
- 6) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'Articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
- 7) Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 8) Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
- 9) Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 10) È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 34 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono venire dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci purché siano incluse nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea generale e comunicate ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 35 - SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
2. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato all'Ente ai quali l'Associazione è Affiliata.
3. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 36 – LIQUIDAZIONE

1. Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale competente per territorio.
2. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.
3. In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'Articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 37 - REGOLAMENTI INTERNI

1. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

Articolo 38 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.
2. Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.



REGISTRATO A GORIZIA II **28 GIU. 2024**
al n. *240*..... vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro *esente*.....

** firma su delega del Direttore Provinciale*

IL FUNZIONARIO
Gianpiero Mastrocinque